**Informativa**

Comune di Agropoli (SA)

**Imposta di soggiorno**

**Periodo di applicazione 1 Giugno – 30 Settembre**

Il soggetto passivo è il turista

Il gestore della struttura ricettiva funge da mero operatore economico ed agente contabile.

La tariffa giornaliera, per persona, per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:

|  |  |
| --- | --- |
| Alberghi | € 1,50 |
| Residenze Turistico Alberghiere | € 1,50 |
| Villaggi Turistici | € 1,50 |
| Campeggi | € 1,00 |
| Affittacamere | € 1,00 |
| Case e appartamenti per vacanze | € 1,00 |
| Case per ferie | € 1,00 |
| Ostelli per la gioventù | € 1,00 |
| Country house | € 1,00 |
| Case religiose di ospitalità | € 1,00 |
| Agriturismi | € 1,00 |
| Campeggi | € 1,00 |
| Aree attrezzate per la sosta temporanea | € 1,00 |
| Bed & Breakfast | € 1,00 |
| Locazioni brevi | € 1,00 |

Esenzioni ed agevolazioni

Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

* i minori fino al compimento del 12° anno di età;
* i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
* i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
* i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
* gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
* il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
* tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MODALITA’ DI PAGAMENTO | Entro il 20° giorno del mese successivo al bimestre in cui l’imposta è stata riscossa | Tramite versamento su cc postale intestato al Comune; procedure informatiche; sistema bancario; modello F24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEI DATI | Entro il 20° giorno del mese successivo al bimestre in cui l’imposta è stata riscossa | Tramite apposita modulistica messa a disposizione dal Comune e scaricabile dal sito internet dello stesso. |